



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, ha emesso la seguente

SENTENZA

Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive, all'udienza del 7.7.2026, nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. Trib.

TRA

Parte_1 e Controparte_1

Rappresentati e difesi dall'avv.to [REDACTED] congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to [REDACTED], in virtù di mandati allegati all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario l'avv. [REDACTED]

- opposenti-

CONTRO

Per Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la [...] CP_3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di Controparte_4 (CP_5 [...] .

Rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, procuratori domiciliatari.

- opposta-

MOTIVAZIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai

giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.

Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dagli opposenti, comparsa di risposta depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali di causa, nonché le note di trattazione scritta e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note di trattazione scritta e conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza del 28.4.2025 che qui si abbia per trascritta e confermata, il giudice rigettava le eccezioni sollevate dagli opposenti, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione obbligatorio che, comunque, dava esito negativo. Con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 22.9.2025, veniva ammessa consulenza contabile con il dott.

Persona_1 .

Dopo il deposito della consulenza, precisate le conclusioni all'udienza del 28.4.2026, con ordinanza emessa in udienza, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.7.2026, con termine alle parti per note conclusive.

In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti.

DECISIONE

Preliminarmente, sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva di *Controparte_2* e sull'eccezione di prescrizione il giudice si riporta a quanto deciso nell'ordinanza del 28.4.2025, confermandola e, quindi, rigettando le eccezioni.

Nel merito, ritiene il giudice che l'opposizione sia fondata e meriti accoglimento limitatamente alla differenza tra il TAEG applicato e quello pattuito in contratto.

Ciò alla luce della consulenza tecnica contabile espletata a firma del dott. Persona_1, pienamente condivisa dal giudicante in quanto scevra da vizi formali e procedurali, che si appalesa completa e soddisfacente in riferimento alle risposte fornite ai quesiti formulati in sede di conferimento dell'incarico. In particolare il c.t.u. nel proprio elaborato, tenuto conto delle spese di assicurazione che, a parere di questo giudicante, devono essere incluse in quanto contestuali al contratto, ha riscontrato una differenza tra il TAEG pattuito in contratto e pari a 9,50%, rispetto a quello effettivamente applicato e pari a 11,20%.

In particolare, rileva questo giudice che nel costo totale rientrano gli interessi e tutti gli altri oneri (eccetto le spese notarili) che il cliente – consumatore deve pagare in relazione al contratto creditizio, inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto, *“compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte (art.121 comma 2 del TUB). La Banca d'Italia, in conformità alle delibere del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito (comma 3)”*.

Le Istruzioni di Banca d'Italia, dell'agosto 2009, nel definire il trattamento degli oneri e spese da considerare per il calcolo del TEG, al punto C4), prevedevano che il calcolo del tasso dovesse tener conto delle *“spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.....”*.

Nel caso di specie, il meccanismo di addebito delle coperture assicurative, contestuale all'erogazione del prestito, rivela il collegamento genetico e funzionale al finanziamento delle stesse, predisposte a tutela della Banca mutuante. I costi *de quibus*, sostenuti dal cliente per accedere al prestito, hanno connotazione “remunerativa”, sia pure indiretta, nella misura in cui sono computati e addebitati nel “montante” da restituire ratealmente e sono programmati in funzione di garantire all'Istituto finanziatore il rimborso delle somme prestate.

Di talché, le spese assicurative, non propriamente “facoltative” (per come strutturate), avrebbero dovuto essere inserite nel computo del TAEG. La divergenza rispetto all'indice riassuntivo espresso in contratto, dovuta all'omesso inserimento di alcune voci obbligatorie, è un'anomalia che incide sugli elementi strutturali del contratto e comporta, consequenzialmente, gli effetti invalidanti delle relative pattuizioni, ai sensi dell'art. 125 *bis*, comma 6, TUB. La sanzione normativa prescrive la rideterminazione del TAEG, ancorata ai tassi sostitutivi *ex lege*.

Pertanto, come da quesito, avendo riscontrato un TAEG applicato difforme da quello pattuito il c.t.u. rideterminava il piano di ammortamento ai sensi dell'art.117 TUB, effettuando il riconteggio, rielaborando il piano di ammortamento con l'applicazione del tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e pari al'1,441%, considerando come capitale richiesto a prestito l'importo messo a disposizione degli opposenti. Quindi, questo giudice, sulla base delle considerazioni sue espresse, ritiene applicabile l'ipotesi B formulata dal c.t.u., e, tenuto conto dei pagamenti effettuati, l'importo residuo ancora da corrispondere dagli opposenti è risultato pari ad €21.887,05.

Pertanto, stante l'accertata difformità tra il TAEG pattuito e quello applicato, conformemente alle indicazioni della giurisprudenza di merito prevalente (Trib. Latina sent.n.655/19 del 15.3.19; Trib. Ancona sent. n.889/18 del 31.5.18; Trib. Gorizia sent.n.308/18; Trib. Chieti n.203/15; Giudice di Pace di Buccino sent. del 25.1.16) : *“l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituisce una violazione di quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB, ai sensi del quale sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate. In altri termini, se l'ISC indicato nel contratto si discosta dal TAEG, ciò comporta che l'istituto di credito stia applicando al cliente un tasso di interesse “effettivo” più alto di quello riportato nel contratto, con ciò determinando la nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB”*. Per tale motivo, come da quesito, il c.t.u. ha rideterminato l'esatto dare-avere tra le parti applicando le norme del Testo Unico Bancario, quindi applicando gli interessi al tasso BOT del periodo, ed ha concluso che Parte_1 e Controparte_1 hanno un debito di €21.887,05 (ipotesi B) nei confronti della società finanziaria. Ditalchè, alla luce di tali considerazioni, disattesa ogni altra questione paventata nel presente giudizio che deve ritenersi assorbita da quanto statuito, il giudice accoglie l'opposizione limitatamente al TAEG applicato rispetto a quello pattuito in contratto e revoca il decreto ingiuntivo n.61/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 20.1.2024, ritualmente notificato il 2.2.2024, con il quale su istanza di Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si ingiungeva a Parte_1 e Controparte_1 di pagare alla stessa la somma di €37.274,92, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria. Tuttavia, per quanto emerso dalla consulenza, Parte_1 e Controparte_1 devono essere condannati a pagare a Controparte_2 e, per essa, a Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di [...] Controparte_4 Controparte_5, la somma di €21.887,05.

Le spese del giudizio, unitamente a quelle della consulenza, per sono poste a carico della società opposta in ragione dell'esito positivo dell'indagine contabile in favore degli opposenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da *Parte_1* e *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e, per essa, di *Controparte_3* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di *Controparte_4* *CP_5* [...], disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :

1. Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione del credito per le motivazioni di cui all'ordinanza del 28.4.2025, che qui si intende confermata e riportata.
2. Nel merito, accoglie l'opposizione limitatamente alla differenza tra il TAEG applicato e quello pattuito in contratto e revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Lecce in data 20.1.2024, ritualmente notificato il 2.2.2024, con il quale su istanza di *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si ingiungeva a *Parte_1* e *Controparte_1* di pagare alla stessa la somma di €. [REDACTED], oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria.
3. Tuttavia, per quanto emerso dalla consulenza, *Parte_1* e *Controparte_1* devono essere condannati a pagare a *Controparte_2* e, per essa, a *CP_3* [...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di *Controparte_4* ([...]) *CP_5*, la somma di €.21.887,05.
4. Condanna la società *Controparte_2* e, per essa, *Controparte_3* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria con rappresentanza di *Controparte_4* (*Controparte_5*, al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori costituiti antistatari e che si liquidano in €. [REDACTED], oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. Le spese della consulenza contabile sono definitivamente poste a carico dell'opposta.

Lecce, 7.7.2026 ore 16,30

Il giudice on.
dott.ssa Maria Paola Sanghez